



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 25

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 24 del 12 marzo 2020: Misure contingibili e urgenti per l'attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" – Integrazione

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 24 del 12 marzo 2020 con la quale si ordina con decorrenza immediata e fino alle ore 24,00 del giorno 25 Marzo 2020:

- la chiusura dei cimiteri comunali precisando che l'ingresso nei cimiteri avverrà esclusivamente per ammettere i feretri da tumulare/inumare; in tali frangenti non sarà possibile consentire la celebrazione del rito funebre ma esclusivamente la benedizione impartita dall'autorità religiosa alla presenza dei soli parenti stretti, nonché, onde garantire una corretta rotazione (loculo – terra – ossario), è consentita la prosecuzione delle operazioni di estumulazione ed esumazione già iniziata dalla ditta che opera all'interno dei cimiteri comunali. Durante queste ultime operazioni sono ammessi ad assistere esclusivamente i familiari prossimi in numero non superiore a 2 per defunto;
- la chiusura e il divieto di ingresso nei parchi giochi pubblici;
- la chiusura dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere;
- l'apertura del mercato annonario SOLO per le attività dirette alla vendita di SOLI generi alimentari nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 lettera d), del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 08.03.2020, adottando i "protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale";
- l'apertura del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, ad esclusione della fascia oraria per le contrattazioni con i privati consumatori (ore 8/9), adottando i "protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale";
- l'apertura del "Mercato dei Fiori" comunale adottando i "protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale";
- ove è consentita l'apertura (mercato annonario, mercato ortofrutticolo all'ingrosso e Mercato dei Fiori) restano fermi i giorni e gli orari di apertura attualmente in vigore.

Preso atto che le Associazioni di Categoria rappresentative degli esercenti del Mercato Annonario hanno richiesto, per motivi organizzativi dei commercianti, di uniformare gli orari di vendita al pubblico del sabato a quelli previsti per i restanti giorni feriali della settimana ovvero prevedendo l'apertura dalle ore 6,00 alle ore 13,30.

Evidenziato che la riduzione oraria della vendita al pubblico presso il Mercato Annonario per la giornata di sabato dalle ore 6,00 alle ore 13,30 non pregiudica la possibilità di approvvigionamento delle merci da parte della cittadinanza, stante l'apertura quotidiana per tutti i giorni feriali del mercato stesso.

Ritenuto pertanto di modificare l'ordinanza sindacale n. 24 del 12 marzo 2020 nella parte ordinativa, prevedendo che per l'apertura al pubblico del mercato annonario, del mercato ortofrutticolo all'ingrosso e del Mercato dei Fiori restano fermi i giorni e gli orari di apertura attualmente in vigore, con l'eccezione del mercato annonario ove l'orario di vendita al pubblico per la giornata di sabato è stabilito dalle ore 6,00 alle ore 13,30.

Dato atto che tutto quanto d'altro previsto, ordinato, disposto e avvertito con la richiamata ordinanza sindacale n. 24 del 12 marzo 2020, rimane invariato.

Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze -, dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 14 marzo 2020 e fino alle ore 24,00 del giorno 25 Marzo 2020: che per l'apertura al pubblico del mercato annonario restano fermi i giorni e gli orari di apertura attualmente in vigore, con l'eccezione dell'orario di vendita al pubblico del sabato che viene stabilito dalle ore 6,00 alle ore 13,30;

DISPONE che

La presente ordinanza

- venga trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- venga pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- venga comunicata ai soggetti interessati.

Il Settore Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile (gestione emergenze) è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

I dipendenti del servizio mercati sono tenuti a collaborare e coordinarsi con il Corpo di Polizia Municipale per l'esecuzione della presente ordinanza

AVVERTE CHE

La violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale, fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)